







Reg. 14/2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE C4 AMBITO INTERVENTO INVESTIMENTO 2.2 (PNRR- M2C4-I 2.2)

LLPP OPI 2020/043 REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA -PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA. INCARICO DI ASSISTENZA ALLA CONTABILITÀ FINALE, ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E ALL'AS-BUILT TRA I SIGNORI

•	Ing. Massimo Benvenuti, nato a il 28/06/1960, domiciliato per la carica
	come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto
	del Comune di Padova con sede in via Del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287,
	nella sua qualità di dirigente del settore Lavori Pubblici;
	е
•	Ing. Carlo Fortini, nato a il 17/01/1954, legale rappresentante di
	Studio Tecnico Associato S2O, con recapito professionale a
	e Partita IVA 04339610281

PREMESSO CHE

- l'intervento rientra tra quelli per i quali sono stati concessi ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (ex art.1 comma 139 L. 145/2018). Le risorse sono state assegnate con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 23.2.2021. Con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.8.2021 il finanziamento del progetto in questione è stato assegnato con fondi PNRR M2C4.1.2.2 (Next Generation EU-NGEU);
- con determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici n. 2024/57/0041 del 09/02/2024 è
 stato conferito allo Studio Tecnico Associato S2O l'incarico di assistenza alla redazione
 della contabilità finale e redazione disegni grafici e as-built "Bacino di laminazione
 Brusegana;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Padova affida allo Studio Tecnico Associato S2O, di seguito denominato "Professionista", l'incarico di assistenza alla redazione della contabilità finale e redazione disegni grafici e as-built "Bacino di laminazione Brusegana" per il progetto "REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA -PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA". Il Professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e la propria regolarità contributiva. Nell'espletamento dell'incarico il Professionista avrà come referente per il Comune di Padova il R.U.P. Ing. Massimo Benvenuti, Capo Servizio Opere Infrastrutturali del Settore Lavori Pubblici.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- quadro esigenziale
- l'offerta economica presentata dal Professionista.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ART.2- PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, dovrà attenersi a patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

La presentazione degli elaborati avverrà nel rispetto dei termini previsti dal presente disciplinare ed in conformità a quanto offerto dal Professionista in sede di gara.I documenti dovranno essere nel numero di almeno 1 copia cartacea e consegnati in formato DOC, DWG, PDF.

Il professionista è tenuto ad indicare nella documentazione predisposta che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione richiesta l'emblema dell'Unione europea; la documentazione dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento.

ART.3- OBBLIGHI E ONERI

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

ART.4-ULTERIORI ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA E OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il Professionista si impegna a far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici che realizzano opere a favore del Professionista. Il Comune di Padova procede alla risoluzione del presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta suddetti, da parte dei collaboratori del Professionista.

Il Professionista si impegna alla preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Il Professionista ha dichiarato in sede di offerta di non avere lavoratori alle proprie dipendenze.

Il Professionista si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. indicato nella richiesta di offerta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo personale, si applica quanto previsto al comma 6 del summenzionato art. 11 del Codice dei Contratti.

ART. 5 OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR E/O PNC E RELATIVE PENALI.

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR. In particolare dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg.
 (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021:
- i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche previste dal bando ministeriale;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento (M5C2I1.2) con particolare riferimento all'oggetto dell'incarico, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

ART. 6 DURATA DELL'INCARICO - TERMINI DI CONSEGNA:

L'attività correlata alle funzioni dovrà essere svolta in 15(quindici) gg naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto o, se anticipata, da specifico verbale di consegna in pendenza della firma del contratto, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici. In ogni caso l'attività deve essere espletata in accordo con il Responsabile del procedimento. La data di fine della prestazione sarà determinata da uno specifico verbale sottoscritto con il RUP.

ART. 7- PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione che ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, così come anche di introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione; si impegna inoltre ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

ART.8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Padova potrà risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall'art. 122 del Codice dei Contratti.

ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Padova, previa comunicazione scritta al Professionista, da inviarsi mediante pec, indirizzata al R.U.P., avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

- 1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
- accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3. frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;
- 4. il Professionista non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- sospensione arbitraria, da parte del Professionista delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte del Comune di Padova;
- 6. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 7. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 8. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di il Comune di Padova;

- 9. il Professionista apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 10. violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
- 11. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se previsto;
- 14. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15. violazione dell'incaricato o dell'eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
- 16. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Incaricato o nell'eventuale subappaltatore;
- 17. mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
- 18. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;
- 19. qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA

Il Comune di Padova ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

- 1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
- violazione degli obblighi generali;
- mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei servizi;
- 4. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ogni singola fase progettuale nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;

- 5. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 6. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
- mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
- 8. accertata negligenza del Professionista nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
- 10. occultamento di gravi vizi e difetti;
- 11. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate al Professionista superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 12. violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
- 13. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
- 14. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;
- 15. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese. In tali casi il Comune di Padova diffida il Professionista per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione dello stato di consistenza. Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEL SERVIZIO IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE

Laddove il Professionista non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro caso di risoluzione, anche ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto del Comune di Padova di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici, le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date. In questo caso il Comune di Padova darà notizia di detta decisione a mezzo P.E.C., al Professionista, quantificando l'attività da svolgere ed indicando le date in cui

verranno iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati al Professionista.

In caso di risoluzione il Professionista sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato da il Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 12- RECESSO

Il Comune di Padova a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso al Professionista, con comunicazione a mezzo pec, indirizzata al R.U.P., almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, il Professionista è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei servizi.

Il direttore dell'esecuzione (che ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 coincide con il RUP) comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova la constatazione dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora il Professionista non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, al Professionista sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto dall art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Professionista.

ART. 13 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL PROFESSIONISTA

Il fallimento del Professionista e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART.14 - EFFETTI DEL RECESSO O DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui il Professionista perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, il Professionista si impegna a restituire tutta la documentazione progettuale (per la fase di progettazione) e la documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi - in considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere.

I servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dei verbali di riesame (per la progettazione) e degli stati di avanzamento lavori (per la fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

ART.15 - PENALI

La penale di ritardo per l'ultimazione dell'incarico è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto con il Professionista inadempiente, secondo quanto sopra stabilito.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla norma comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

ART.16- COMPENSO

L'onorario da corrispondere per l'incarico indicato in oggetto è pari a un importo netto di € 6.580,00 cui si aggiungono oneri previdenziali e IVA, ove dovuti, per un importo complessivo di € 8.372,79. Il compenso accordato al Professionista si intende comprensivo delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. Qualora l'incarico di cui al presente disciplinare, per cause non imputabili al Professionista, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al Professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte d'incarico non eseguita, anche un compenso pari al 10% dell'onorario spettante sulle prestazioni non eseguite.

ART. 17 - EOUO COMPENSO

Qualora per il servizio di che trattasi, venissero emanate indicazioni di coordinamento tra il D. Lgs. 36/2023 e la L. 49/2023 che comportassero la non ribassabilità dei compensi

professionali indicati nel DM 17/06/2016, richiamato e attualizzato all'Allegato I.13 del Codice dei Contratti, si procederà, qualora il presente incarico sia ancora in itinere, al necessario adeguamento dell'importo contrattuale.


ART. 18 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, come pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT.

ART..19- MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione alla fine dell'incarico.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Il pagamento sarà effettuato tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo sono a carico del Professionista. Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN n° presso Banca Annia. I soggetti delegati ad operare su tale conto sono:



Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla Stazione Appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, il CUP è H97B20006310001 il C.I.G. (codice identificativo di gara) è: B023F850B0.

ART. 20 - CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e l'Amministrazione durante l'esecuzione della prestazione, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via

esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un'eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione degli oneri previdenziali e IVA, sono poste a carico del Professionista.

ART.22- INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: <u>risorseumane@comune.padova.it</u>

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari. I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto. Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 e Allegato I.4 del D. Lgs 36/2023

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.